



PARERE MOTIVATO
n. 57 del 15 aprile 2015
(odg 3 del 15 aprile 2015)

OGGETTO: Comune di Zenson di Piave (TV)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Zenson di Piave con DGC n.31 dell'11.04.2013 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti –



da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.28 del 07.11.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.114 del 28.11.2014, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Nuova" e "La Tribuna" del 18.12.2014.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune nei termini di legge non sono pervenute osservazioni, tre invece oltre i termini non riferibili al Rapporto Ambientale ma con attinenza ambientale.

DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 56 del 17.07.2007, con parere n.71 del 2.07.13, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Comune di Zenson di Piave.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 3726 del 27.11.2014, assunta al prot. reg. al n.514334 dell'1.12.2014;
- prot. n. 681 del 05.03.2015, assunta al prot. reg. al n. 99243 del 6.03.2015.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 3929 del 14.01.2015 dell'ULSS 9 Treviso;
- prot. n. 5969 del 22.01.2015 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso.

ESAMINATE le osservazioni al PAT, per le quali si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti, la proposta di controdeduzione, il parere del valutatore, nonché il parere della Commissione VAS.



N.	NOME	CONTENUTO SINTETICO	Proposta di Controdeduzione	Parere ambientale	Parere Commissione VAS
1	GUARNIERI Francesco prot. n. 307 del 28.01.2015	Eliminazione del Cono Visuale (art. 63 NT) dai terreni di proprietà situati a sud della S.P. n. 60 (via Sant'Antonio) in quanto rappresenta un'ulteriore limitazione ai fini della piena disponibilità delle possibilità edificatorie per la zona agricola. Si evidenzia inoltre che tale previsione si pone in contrasto con l'individuazione della viabilità di collegamento previsto dal vigente PTCP non recepita e riportata nella Carta della Trasformabilità.	Premesso che ai sensi dell'art. 44 della LR 11/2004 nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive e che tali interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, l'individuazione del cono di visuale ha l'obiettivo di individuare ambiti paesaggistici di particolare valore per i quali il PI dovrà definire le modalità di intervento relativamente agli ambiti interessati con finalità di protezione e mantenimento dei relativi spazi aperti e liberi. La sostanziale ineditabilità evidenziata nell'osservazione è da considerarsi "temporanea" fino all'approvazione del PI demandando a quest'ultimo il compito di definire in modo puntuale e specifico ogni cono visuale in funzione del "bene" oggetto di tutela. Valutata l'integrità e l'unitarietà dell'ambito agricolo si propone di confermare l'individuazione del cono di visuale nella Carta della Trasformabilità. Si precisa che l'incongruenza osservata tra i contenuti viabilistici del PTCP redatto nel 2008 e quelli del PAT è da considerarsi superata poiché tutte le azioni di piano sono state concertate e condivise con la Provincia di Treviso in quanto copianificatrice del Piano di Assetto del Territorio ed organo istituzionale preposto alla sua approvazione. Non accoglibile	OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE Si demanda alla redazione del PI la verifica del cono visuale rispetto alla qualità di un sito inteso come "bene ambientale" nel proprio insieme.	Si condivide la proposta di controdeduzione.
2	VICINO Silvano prot. n. 332 del 02.02.2015	Nuova disciplina di un'attività produttiva in zona impropria esistente (carrozzeria) in zona agricola che consenta l'insediamento di una ditta di selezione/cermita di firm e plastiche rigide, polietilene, polipropilene, pet e simili. Si richiede una superficie pavimentata di 3.500 mq e una struttura coperta di mq 500 in moda finalizzate alla lavorazione di 3000/4000 tonnellate di rifiuti trattati.	Valutati i contenuti dell'osservazione presentata, la necessità di documentazione integrativa per gli aspetti ambientali e paesaggistici e il carattere strutturale e strategico dello strumento urbanistico adottato, si propone di rinviare l'istanza proposta al Piano degli interventi. Non accoglibile	OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE Si demanda alla redazione del PI la verifica delle previsioni puntuali e dell'eventuale carico insediativo aggluntivo nel rispetto degli articoli 55 e 61 delle NT.	Si ritiene che in caso di accoglimento dell'osservazione n. 2 l'ambito debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>3 CITA Sabrina prot. n. 382 del 03.02.2015</p>	<p>Modifica dell'art. 55 e 56 delle NT al fine di vietare l'insediamento nell'ambito produttivo di attività artigianali/commerciali impattanti dal punto di vista acustico o che trattino sostanze inquinanti/pericolose o di dubbia provenienza. Divieto per le attività produttive in zona impropria di eseguire interventi previsti dalle lettere a) b) e c) art. 3 DPR 380/01, al fine di evitare la permanenza nel tempo di tali attività.</p>	<p>Si condivide con quanto riportato nella prima parte dell'osservazione modificando in parte gli articoli 55 e 56 e la scheda N. 3 - "Area di trasformazione e ampliamento area produttiva di via dell'artigianato" che ne disciplina gli interventi. Non si ritiene condivisibile vietare alle attività esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro/risanamento. Parzialmente accoglibile</p>	<p>OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Si demanda alla redazione del PI la verifica delle attività produttive che andranno ad insediarsi e le misure di mitigazione specifiche progettuali. Il PI dovrà considerare le prescrizioni degli articoli 55 e 56 e della scheda N° 3 - "Area di trasformazione e ampliamento area produttiva di via dell'artigianato" modificati sulla base di codesta osservazione.</p>	<p>Si prende atto della proposta di controdeduzione.</p>
---	---	---	---	--



VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 352/2014 del 10.12.2014 con la quale il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- **ESAMINATA** la pratica contenente la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'allegato A, paragrafo 3, alla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", firmata digitalmente dalla dott.ssa Urb. Elena PAROLO, verificata il 10/12/2014;
- **PRESO ATTO** che, per il P.A.T. in esame, il dichiarante afferma la sussistenza della fattispecie di esclusione riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 ovvero sia "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";
- **VERIFICATO** che il P.A.T. in esame sarà realizzato all'esterno dei siti della rete Natura 2000;
- **VERIFICATO** che il P.A.T. non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- **VERIFICATO** che la dichiarazione è stata resa in conformità alla D.G.R. 3173/2006; ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zenson di Piave (TV) e ha dichiarato che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 3 del 15 aprile 2015 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15 aprile 2015, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Settore Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali.

In sede istruttoria il Rapporto Ambientale è stato integrato con dati più aggiornati relativi alla qualità dell'aria e alle criticità relative alla rete fognaria e con quanto evidenziato da ARPAV con parere prot. n. 3731 del 27.11.2014.

Per quanto riguarda la rete fognaria il Rapporto Ambientale integrato riporta l'individuazione degli interventi di estensione della rete fognaria programmati.

Il Rapporto Ambientale prevede inoltre che:

- tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario o di subirrigazione.
- manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di potenziamento della rete. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere concordate con l'ente competente del servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque.
- adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile, previste dal PAT all'interno del nuovo regolamento comunale edilizio ecosostenibile.
- gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di nuova edificazione, devono prevedere le seguenti caratteristiche:



- realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale);
 - realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione; tali previsioni non sono da considerare quali servizi, ma quali caratteristiche inderogabili dei nuovi interventi di espansione edilizia e, come tali, non sono conteggiabili nella dotazione di standard e non sono assoggettabili a monetizzazione;
 - per il sistema produttivo raccolta e trattamento (vasche di prima pioggia) primario delle acque di dilavamento delle aree industriali esistenti, prima dello scarico.
- Si ritiene comunque che il piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale debba essere integrato con un indicatore relativo all'estensione della rete fognaria, verificando con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori da monitorare e concordando un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio.
- Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica".
 - Il comune non è dotato di Piano di zonizzazione acustica; si ritiene pertanto che il Comune debba dotarsi di tale Piano adeguandolo in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
 - Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:
 - tutelare le Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale;
 - provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia;
 - individuare gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico;
 - salvaguardare nel territorio rurale le peculiarità produttive colturali locali, gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e attuazione di politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità;
 - promuovere l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 - individuare la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso;
 - promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane individuando le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi;
 - migliorare gli standards di qualità ecologico-ambientale;
 - definire l'assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive e commerciali di rilievo comunale e sovracomunale;
 - individuare e potenziare i principali servizi a scala territoriale (Poli Funzionali);
 - potenziare e razionalizzare la rete viaria per contribuire al miglioramento della qualità urbana ed ecologico-ambientale mediante una ottimizzazione della circolazione veicolare interna al comune integrata con una rete diffusa di percorsi pedonali e piste ciclabili.
 - Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata, e segnatamente con:
 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano d'area Medio Corso del Piave;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso;



- Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Piano faunistico Regionale;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Piano Regionale Attività di Cava;
- Piano d'Ambito dell'AATO Veneto Orientale.

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zenson recepisce inoltre i contenuti del Piano di Protezione Civile vigente, non solo per quanto riguarda le "aree di emergenza" ma anche per il contenuti ed analisi effettuate in sede di redazione del Piano stesso.

- Con nota prot. n. 681 del 05.03.15 il Comune di Zenson di Piave ha trasmesso copia della nota prot. n. 671 del 05.03.2015 con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 3 osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali.
- Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria riporta alcune schede di valutazione che indicano per ciascun ambito di trasformazione la normativa di riferimento del Piano e le mitigazioni previste.

Nelle schede la determinazione dello stato degli indicatori ambientali evidenzia gli effetti prodotti dall'attuazione delle azioni di Piano e le rispettive criticità prodotte, rispetto alla situazione emersa dall'analisi del Quadro Ambientale, attraverso l'attribuzione di un'indicazione qualitativa per ogni indicatore ambientale.

Si evince dalle integrazioni acquisite che le scelte di sviluppo del PRG non ancora attuate, risultano meno sostenibili dal punto di vista ambientale, per la mancanza di azioni congiunte mitigative di carattere ambientale e urbanisticamente migliorative, che invece sono previste dal PAT.

Sul punto si ritiene che le misure di mitigazione e/o compensazione per gli ambiti di potenziale sviluppo insediativo individuati dal PAT debbano essere estese anche alle parti del vigente PRG non ancora attuate.

- Per quanto riguarda la *previsione di espansione produttiva non attuata del vigente PRG, individuata nell'ATO R2 tra via Argine San Marco e via Premuda*, si evince che l'ambito di espansione presenta impatti dovuti all'aumento dell'inquinamento atmosferico e possibili criticità per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività produttive che andranno ad insediarsi e al traffico pesante che interesserà l'area; è da considerare che il PRG non prevede azioni mitigative per il contenimento e/o riduzione dell'inquinamento in atmosfera. Inoltre, in base alla tipologia di attività che andranno ad insediarsi si potrà avere un aumento del consumo della risorsa idrica consistente.

Considerato che l'ambito ricade in area individuata sull'elaborato b03 "Carta delle Fragilità" quale "area con opere di bonifica con rete pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, mancanza di volume di invaso o continuità idraulica e/o aree con apporti superficiali idraulicamente non compatibili con le opere di bonifica" e considerata l'individuazione nell'ambito di un corridoio ecologico secondario, nonché tenuto conto delle criticità relative alla rete fognaria e alle emissioni del traffico veicolare evidenziate nel Rapporto Ambientale, si ritiene opportuno che tale ambito sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione e/o compensazione per gli ambiti di potenziale sviluppo insediativo individuati dal PAT, si ritiene che le stesse debbano essere estese anche alle parti del vigente PRG non ancora attuate.

- Per quanto riguarda le *previsioni di espansione residenziale del PRG individuate a nord del capoluogo* si evince che i maggiori impatti e criticità sono dovuti alle emissioni del traffico veicolare aggiuntivo legato al numero di persone che andranno ad insediarsi in quell'area, si consideri che il PRG non prevede opere mitigative per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Si evince inoltre la criticità relativa allo stato della rete fognaria



con impatti sul terreno; il carico aggiuntivo delle nuove abitazioni influenzerà inoltre l'efficienza della rete fognaria.

Considerato che tali ambiti ricadono parzialmente in aree individuate sull'elaborato b03 "Carta delle Fragilità" quali "aree idonee a condizione B (Area P2 PAI)" e "aree esondabili o a ristagno idrico", nonché tenuto conto delle criticità relative alla rete fognaria evidenziate nel Rapporto Ambientale, si ritiene opportuno che tali ambiti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione e/o compensazione per gli ambiti di potenziale sviluppo insediativo individuati dal PAT, si ritiene che le stesse debbano essere estese anche alle parti del vigente PRG non ancora attuate.

- Relativamente al *"Programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, denominato PIRUEA Villa Guarnieri"* si evince che l'ambito risulta ancora inattuato e che condiziona pesantemente lo sviluppo dell'intero centro urbano. Questo PIRUEA, elaborato in un momento precedente a quello della successiva e attuale crisi immobiliare, sconta una serie di criticità e di incoerenze che ne hanno impedito la sua attuazione. Il PIRUEA presenta criticità fisiche che tendono ad isolare l'area dal contesto centrale; c'è la mancanza di integrazione ed ampliamento degli spazi pubblici e di riqualificazione del margine urbano.

Il Programma non prevede l'integrazione tra aree urbanizzate ed aree verdi finalizzate al potenziamento della rete ecologica. Inoltre l'adeguamento a la nuova realizzazione di assi viabilistici secondari finalizzati alla efficace scorrevolezza del traffico veicolare sono considerati fattori problematici.

Sul punto si fa presente che le l'art. 72 comma 6 delle Norme Tecniche prevede che *"[...] Per risolvere questa situazione di incertezza, il PAT, nella sua veste di strumento urbanistico strategico, reputa necessario di riconsiderare i contenuti del PIRUEA, aprendo a possibili soluzioni alternative che, senza rinnegare l'esigenza di riqualificare una importante porzione di territorio urbano, nell'ottica dell'interesse generale, possa prevedere una sua attuazione per stralci, parziale, finanche la sua abrogazione, che potrebbe essere sostituita da interventi di minore dimensione e circoscritto impegno di suolo, pur coordinati e integrati tra loro. [...]"*

Il PI valuterà se mantenere e/o confermare le previsioni del PIRUEA, ma in ogni caso anche il nuovo Progetto Unitario, che potrà rivedere i carichi insediativi nel loro complesso e dare attuazione anche per stralci funzionali, pur senza ridurre e/o limitare il beneficio pubblico, dovrà essere esteso ad un ambito territoriale adeguato [...]"

Si evince peraltro dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria che il progetto unitario, che potrà sostituire il PIRUEA, dovrà basare la sua funzionalità e la sua organicità nella ricerca di una maggiore integrazione tra le zone e le sottozone coinvolte e tra queste e il nucleo centrale storico, aprendo le barriere, anche fisiche, che separano e tendono ad isolare quest'area dal contesto centrale. Il progetto unitario dovrà in modo particolare contemperare le esigenze di riordino, di integrazione e di ampliamento degli spazi pubblici, con la riqualificazione del margine urbano, utilizzando e potenziando la rete ecologica.

Alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto delle criticità evidenziate, si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate.



- Relativamente alla “*SCHEDA N. 2 – Area di riqualificazione dell’attività produttiva Crich, Capoluogo - ATO R.1*” emerge dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, che il progetto di riqualificazione deve prevedere:
 - riordino e messa in sicurezza della viabilità di accesso, sia dei mezzi commerciali che degli automezzi privati, con lo spostamento degli attuali accessi dei mezzi commerciali, da via De Gasperi ad altro sito idoneo (direttamente dalla S.P. n. 57);
 - riqualificazione di tutti i fronti che si attestano sul perimetro dell’area produttiva, ed in particolare di fronti stradali e di quelli che confinano con le aree urbane e i lotti residenziali;
 - mitigazione degli impatti, con particolare attenzione alle emissioni inquinanti gassose, delle emissioni acustiche, del corretto inserimento paesaggistico, mediante la formazione di fasce alberate lungo i perimetri del lotto produttivo che confinano con gli insediamenti residenziali circostanti.
- Considerato tuttavia che non emerge dal Rapporto Ambientale una descrizione compiuta degli interventi previsti e degli effetti derivanti dalla loro attuazione e che l’ambito ricade in area individuata sull’elaborato b03 Carta delle Fragilità quale “*area idonea a condizione B (Area P2 PAI)*”, “*area esondabile o a ristagno idrico*” e “*area con opere di bonifica con rete pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, mancanza di volume di invaso o continuità idraulica e/o aree con apporti superficiali idraulicamente non compatibili con le opere di bonifica*”, si ritiene che l’ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate.
- Relativamente alla “*SCHEDA N. 3 – Area di trasformazione e ampliamento area produttiva di via dell’artigianato - ATO R.2*” emerge dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, che va valutata la possibilità di confermare a funzione produttiva della porzione di territorio a sud-est, già classificato a destinazioni commerciali e di servizio da vigente PRG e che gli eventuali ampliamenti dovranno essere preceduti da uno studio complessivo che consideri attentamente la viabilità, la rete dei sottoservizi e le opere di urbanizzazione; gli interventi previsti dovranno essere preceduti da un progetto generale, esteso a tutte le aree necessarie a dare coerenza agli obiettivi espressi, applicando la perequazione urbanistica.
Ciò posto e considerato che non emerge dal Rapporto Ambientale una descrizione compiuta degli interventi previsti e degli effetti derivanti dalla loro attuazione e che l’ambito ricade in area compresa tra due corridoi ecologici secondari, si ritiene che l’ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06.
- Il PAT individua i *limiti all’espansione urbana*, in considerazione delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio. Gli ambiti compresi all’interno di tali limiti sono trasformabili solo previa verifica in sede di PI della compatibilità con il dimensionamento del PAT e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI. All’interno di questi limiti possono essere attuati:
 - lo sviluppo degli insediamenti secondo quantità e modalità meglio definite dal PI;
 - interventi di recupero di manufatti che comportano un degrado ambientale o paesaggistico e pertanto può essere attuato il “credito edilizio”;
 - opere pubbliche e servizi di interesse generale in attuazione del PAT, anche mediante il ricorso alla “compensazione urbanistica”.Considerato pertanto che non emerge dal Rapporto Ambientale una descrizione compiuta degli interventi previsti e degli effetti derivanti dalla loro attuazione, si ritiene che gli ambiti di trasformazione individuati all’interno dei limiti fisici all’espansione



rappresentati sull'elaborato b04 "Carta della trasformabilità" (limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 53 delle Norme Tecniche) debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate.

- Per quanto riguarda la *localizzazione delle strutture di vendita*, atteso che non emerge dal Rapporto Ambientale una valutazione di tali ambiti, si ritiene opportuno che detti ambiti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".
- Per quanto riguarda gli ambiti a "edificazione diffusa" si ritiene che questi debbano essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e i potenziali effetti negativi sul paesaggio ed evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente.
- In conclusione, alle luce dei chiarimenti acquisiti e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Zenson di Piave (TV), con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. il Piano di monitoraggio di cui all'art. 80 dovrà essere integrato con gli indicatori individuati nel capitolo 11 del Rapporto Ambientale e con un indicatore relativo alla percentuale di copertura della rete fognaria;
 - 1.1.2. alla fine dell'art. 45 "Tutela dell'inquinamento luminoso" dovranno essere inserite le indicazioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
 - 1.1.3. alla fine dell'art. 56 "Attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale";



- 1.1.4. alla fine dell'art. 72 *"Accordi pubblico-privati e schede puntuali"* dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli ambiti di cui alle schede nn. 1, 2, e 3 del presente articolo dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, con particolari approfondimenti, per gli ambiti di cui alle schede 1 e 2, degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate."*;
 - 1.1.5. alla fine dell'art. 53 *"Limiti fisici alla nuova edificazione"* dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli ambiti di trasformazione individuati all'interno dei limiti fisici all'espansione e rappresentati sull'elaborato b04 "Carta della trasformabilità" dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate."*;
 - 1.2. dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale come integrato in sede istruttoria;
 - 1.3. le misure di mitigazione e/o compensazione individuate per gli ambiti di potenziale sviluppo insediativo individuati dal PAT dovranno essere estese anche alle parti non attuate del vigente PRG verificandone l'assunzione nei relativi articoli delle Norme Tecniche;
 - 1.4. la Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 681 del 05.03.2015 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 2. dopo l'approvazione del Piano:**
- 2.1. la Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria;
 - 2.2. il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria;
 - 2.3. il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 681 del 05.03.2015, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 3. in sede di attuazione del Piano:**
- 3.1. dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano;
 - 3.2. gli ambiti a edificazione diffusa dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio nonché evitando il la saldatura con il tessuto edilizio esistente;
 - 3.3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
 - 3.4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013;
 - 3.5. considerato che l'ambito di espansione produttiva non attuata del vigente PRG, individuata nell'ATO R2 tra via Argine San Marco e via Premuda, ricade in area individuata sull'elaborato b03 "Carta delle Fragilità" quale *"area con opere di bonifica con*



rete pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, mancanza di volume di invaso o continuità idraulica e/o aree con apporti superficiali idraulicamente non compatibili con le opere di bonifica e considerata l'individuazione nell'ambito di un corridoio ecologico secondario, nonché tenuto conto delle criticità relative alla rete fognaria e alle emissioni del traffico veicolare evidenziate nel Rapporto Ambientale, tale ambito dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate;

- 3.6. considerato che gli ambiti di espansione residenziale non attuati del PRG individuate a nord del capoluogo ricadono parzialmente in aree individuate sull'elaborato b03 "Carta delle Fragilità" quali "aree idonee a condizione B (Area P2 PAI)" e "aree esondabili o a ristagno idrico, nonché tenuto conto delle criticità relative alla rete fognaria evidenziate nel Rapporto Ambientale, tali ambiti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 con particolari approfondimenti degli aspetti idraulici che individuino anche le necessarie misure di mitigazione e compensazione atte a superare le criticità individuate;
- 3.7. In caso di accoglimento dell'osservazione n. 2 (ditta Vicino Silvano, prot. n. 332 del 02.02.2015) l'ambito dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06;
- 3.8. Il Comune dovrà dotarsi di Piano comunale di zonizzazione acustica adeguandolo in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
- 3.9. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 86 delle Norme Tecniche, con le integrazioni di cui ai punti 1.1.1 e 3.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

*della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 12 pagine